

Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c., con richiesta di fissazione di udienza breve

RICORRENTE: Prof.ssa **MARZINI Gioacchina** (nata a Milazzo (ME) il 22.03.1966 ed ivi residente in Via XX Settembre n. 97, Codice fiscale: MRZ GCH 66C62 F206I), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32) elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso l'indirizzo PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it, in virtù di mandato redatto su foglio separato allegato al presente atto.

CONTRO

RESISTENTI: 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, nella persona del Ministro *pro-tempore*; 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore *pro tempore*; 3) **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro-tempore*; 4) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Direttore *pro tempore*; 5) **AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NOVARA**, in persona del Direttore *pro-tempore*: tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina via Dei Mille is. 221 n. 65 – Messina;

nei confronti

tutti i docenti controinteressati che hanno preso parte alle procedure di mobilità a.s. 2021-22 - scuola secondaria di II grado - classe di concorso Scienze Economico Aziendali A045 – Posto ADSS Sostegno (compresi immessi in ruolo da concorso e/o GAE) e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

FATTO

La ricorrente è una docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso Scienze Economico Aziendali A045 – Posto ADSS Sostegno), assunta con contratto di lavoro a tempo



indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, attualmente titolare presso l'Istituto Superiore "L. Da Vinci – S. Comm.le Annessa" di Novara (NOTF02000R).

Per il corrente anno scolastico 2021-2022, la docente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'ITET "L. da Vinci" di Milazzo: **detta assegnazione avrà valore per tutto il corrente anno scolastico fino al 31.08.2022. (Doc.1, unitamente al decreto prot. n. 20810 del 17.08.2021 – Doc.2).**

La stessa ha, altresì, partecipato alla mobilità interprovinciale -- ai sensi dell'O.M. n. 106/2021 e del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al triennio 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 del 06.3.2019 (**Doc.3**) -- indicando secondo un preciso ordine le preferenze qui di seguito indicate:

- | | | |
|----------------------|--------------|------------------------|
| 1) Scuola MEIS01600T | ME | I.I.T. Renato Guttuso; |
| 2) Comune | F206 ME | Milazzo; |
| 3) Distretto | 999 ME | Messina; |
| 4) Provincia | ME ME | Messina |
| 5) Distretto | 048 PA | Distretto 048; |
| 6) Distretto | 038 RC | Distretto 038; |
| 7) Distretto | 030 RC | Distretto 030; |
| 8) Distretto | 020 CT | Distretto 020; |
| 9) Provincia | PA PA | Palermo; |
| 10) Provincia | CT CT | Catania; |
| 11) Provincia | SR SR | Siracusa; |
| 12) Provincia | RG RG | Ragusa; |
| 13) Provincia | AG AG | Agrigento; |
| 14) Provincia | CL CL | Caltanissetta; |
| 15) Provincia | EN EN | Enna; |

Nello specifico, nella suindicata domanda, la docente nella sezione dedicata alla "*scelta di posto*" (cfr. pag. 5 Doc. 3) al punto 36) denominato "ordine di gradimento del tipo di posto da considerare per il trasferimento" esprimeva la seguente preferenza: 1) posto di sostegno; 2) posto normale.

Ed ancora, nella sezione dedicata alle "*preferenze*" (cfr. pag. 6 Doc.3) indicava la disponibilità: **a)** all'insegnamento presso una scuola ospedaliera; **b)** all'insegnamento nei licei europei e **c)** anche richiesta di cattedre orario stesso comune.

Il M.I.U.R. provvedeva a convalidare la domanda di mobilità (**Doc.4**), attribuendo alla stessa 51 punti come punteggio base, 42 punti come punteggio aggiuntivo su sostegno e 6 punti per il



comune di ricongiungimento, per un totale complessivo pari a 99 punti, senza però disporre alcun trasferimento (si allega e-mail – **Doc. 5**).

A) Con il presente atto, la ricorrente lamenta precisi errori posti in essere dall'Amministrazione scolastica rispetto alle sedi ed ai posti di sostegno dell'organico di diritto non assegnati alla mobilità.

Nello specifico, rileva che - nel corso delle operazioni di mobilità interprovinciale nei posti di sostegno scuola secondaria di II grado in provincia di Messina e/o Catania - non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità e ciò in violazione dell'art. 8 del CCNI.

Ed infatti:

1) Dall'analisi del prospetto denominato "*organico di diritto a.s. 2021/22 – posti di sostegno scuola secondaria di secondo grado*", pubblicato in data 24.05.2021 (**Doc.6**) con decreto prot. n. 13745 (**Doc.7**), **in Provincia di Messina** risultano, tra l'altro, i seguenti posti:

- Presso l'IIS "Minutoli" di Messina (MEIS00900P) n. 62 posti;
- Presso l'IIS "Verona Trento" di Messina (MEIS027008) n. 27 posti;
- Presso l'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata di Militello (METD110001) n. 15 posti;
- Presso l'I. "Ainis" di Messina (MEPM010009) n. 25 posti;

In realtà, **da un esame dettagliato del bollettino dei trasferimenti (Doc.8)** pubblicato anch'esso sul sito dell'ATP di Messina con decreto prot. n. 14838 del 07.06.2021 (**Doc.9**), **nei suddetti istituti scolastici risultano trasferiti:**

- Presso l'IIS "Minutoli" solo n. 14 docenti (**movimenti in entrata**), con n. 7 docenti con movimento in uscita.
- Presso l'IIS "Verona Trento" solo n. 3 docenti (**movimenti in entrata**) e nessun movimento in uscita;
- Presso l'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata di Militello solo n. 2 docenti (**movimenti in entrata**), con n. 1 docente con movimento in uscita.



- Presso l'I. "Ainis" di Messina solo n. 2 docenti (**movimenti in entrata**) e nessun movimento in uscita;

Ne deriva che rispetto alle disponibilità presenti in organico di diritto alla data del 24.05.2021 (cfr. Doc.6) solo pochi trasferimenti risultano essere stati effettuati, con la conseguenza **che nelle suindicate sedi scolastiche risultano posti vacanti e disponibili che potevano essere destinati ai trasferimenti.**

2) Ed ancora, in Provincia di Messina, dall'analisi del bollettino dei trasferimenti "in uscita"

(**Doc.10**), pubblicato anch'esso con decreto del 07.06.2021 (cfr. Doc.9), risultano dei posti resisi disponibili nel corso delle procedure di mobilità 2021-22 per il movimento in uscita "su sostegno" di docenti che hanno ottenuto il trasferimento in altra sede. E' il caso di:

- a) Pitasi Domenico, trasferimento interprovinciale (destinazione Gioia Tauro – Reggio Calabria) scuola di titolarità l'IIS "Minutoli" di Messina (MEIS00900P);
- b) Di Stefano Benedetta, trasferimento interprovinciale (destinazione Roma) scuola di titolarità l'I.I.S. "Verona Trento" di Messina (MEIS00900P);
- c) Orlando Anna Maria, trasferimento interprovinciale (destinazione Bagheria – Palermo) scuola di titolarità l'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata di Militello (MEIS00900P);
- d) Denaro Sergio, trasferimento interprovinciale (destinazione Catania) scuola di titolarità l'I. "Ainis" di Messina (MEPM010009).

Trattasi di n. 4 posti di sostegno presenti nelle sedi scolastiche facenti parte della Provincia di Messina (indicata tra le preferenze in domanda – cfr. Doc. 4) resesi disponibili a seguito del movimento in uscita di docenti e che, pertanto, dovevano essere destinati esclusivamente ai docenti concorrenti alle medesime procedure di mobilità per il detto anno scolastico.

Lo stesso CCNI 2019 (a pagina 13), a titolo di esempio, calcola il caso di ripartizione di n. 4 posti residui dopo i movimenti provinciale che devono essere suddivisi nel seguente modo:

- 2 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo; n. 1 posto destinato ai trasferimenti interprovinciale e
- n. 1 posto destinato alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e di ruolo).



Ne deriva che, applicando detto conteggio alla fattispecie in esame, il MIUR non ha operato in maniera corretta in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni contrattuali sulla mobilità: lo stesso, se solo avesse agito legittimamente, avrebbe dovuto effettuare un ulteriore n. 1 trasferimento interprovinciali (posto sostegno) che, di fatto, non ha eseguito a danno della ricorrente.

- 3) Purtroppo, anche in Provincia di Catania (indicata dalla ricorrente tra le preferenze in domanda al n. 10 cfr. doc. 4 !!), dall'analisi del prospetto denominato “*scuola secondaria II grado organico di diritto sostegno a.s. 2021/22*”, pubblicato in data 05.06.2021 (**Doc.11**) con decreto prot. n. 11659 (**Doc.12**), risultano disponibili ben n. 775 posti di sostegno ed effettuati solo n. 56 trasferimenti (in entrata) così come si evince dal bollettino dei trasferimenti (**Doc.13**) pubblicato anch'esso sul sito dell'ATP di Catania con decreto prot. n. 11725 del 07.06.2021 (**Doc.14**).

Ne deriva che rispetto alle disponibilità presenti in organico di diritto – sostegno alla data del 05.06.2021 (cfr. Doc.11) solo pochi trasferimenti risultano essere stati effettuati, con la conseguenza che, nelle sedi scolastiche facenti parte della provincia di Catania, risultano posti vacanti e disponibili che potevano essere destinati ai trasferimenti.

- 4) Ed ancora, dalla analisi del bollettino dei trasferimenti “in uscita” (**Doc.15**) pubblicato sul sito dall'ATP di Catania con decreto del 07.06.2021 prot. n. 11725 (cfr Doc.14), in Provincia di Catania risultano dei posti resisi disponibili nel corso delle procedure di mobilità 2021-22 per il movimento in uscita “su sostegno” di docenti che hanno ottenuto il trasferimento in altra sede. E' il caso di:

- a) Alvano Roberta, trasferimento interprovinciale (destinazione Roma), scuola di titolarità “Pietro Branchina” di Adrano (CTTD1800C);
- b) Frasca Patrizia, trasferimento interprovinciale (destinazione Ragusa), scuola di titolarità Liceo Artistico “Majorana” di Militello in Val di Catania (CTSD05000A);
- c) Scillia Antonella, trasferimento interprovinciale (destinazione Enna - Nicosia), scuola di titolarità I.S. C.A. Dalla Chiesa di Caltagirone (CTIS024002);
- d) Famulari Vincenza Lucia, trasferimento interprovinciale (destinazione Messina), scuola di titolarità IPSSAR “G. Falcone” di Giarre (CTRH010007);



- e) Zullo Giuseppina, trasferimento interprovinciale (destinazione Messina), scuola di titolarità Pestalozzi – Catania (CTRH060008);
- f) Lo Conte Livio, trasferimento interprovinciale (destinazione Caltanissetta), scuola di titolarità I.S. Ven. Ignazio Capizzi di Bronte – Catania (CTIS00900X);
- g) Scopazzo Enrico, trasferimento interprovinciale (destinazione Enna), scuola di titolarità I.S. C.A. Dalla Chiesa di Caltagirone (CTIS024002);

Trattasi di n. 7 posti di sostegno presenti nelle sedi scolastiche facenti parte tutti della Provincia di Catania resi disponibili a seguito del movimento in uscita di docenti e che, pertanto, dovevano anch'essi essere destinati esclusivamente ai docenti concorrenti alle medesime procedure di mobilità per il detto anno scolastico.

5) Se ciò non bastasse, si rileva come sempre **in Provincia di Catania** lo stesso **Ufficio Scolastico Provinciale**, successivamente alla pubblicazione dei movimenti relativi all'a. s. 2021-22 per il personale di scuola secondaria di II grado – (sostegno), **ha disposto delle rettifiche** con i decreti qui di seguito indicati:

- decreto di rettifica del 23.06.2021 prot. n. 12764 (**Doc.16**) ed allegato (**Doc. 16a**);
- decreto di rettifica del 01.07.2021 prot. n. 13425 (**Doc.17**) ed allegato (**Doc.17a**);
- decreto di rettifica del 20.07.2021 prot. n. 14790 (**Doc.18**) ed allegato (**Doc.18a**);

Dall'esame congiunto dei suindicati decreti e relativi allegati, risulta quanto segue:

alla professoressa Ponzio Maria Ausilia, con titolarità presso Istituto Mazzini (CTEE04801D) posto comune, è stata erroneamente assegnata la sede HH CTIS00900X I.S. Ven. Ignazio Capizzi di Bronte: detta operazione è stata annullata con restituzione della docente alla scuola di titolarità (cfr. Doc. 16)

Detto posto di sostegno presso il Liceo Classico “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte è l'unico che non è stato assegnato a nessun docente, con la conseguenza che i movimenti per la scuola secondaria di II grado posto sostegno in provincia di Catania non sono stati integrati, come avrebbero dovuto essere a seguito della rettifica / annullamento passaggio di ruolo della docente Ponzio.



Riepilogando, applicando il calcolo “esemplificativo” dei posti effettuato dal suindicato CCNI 2019 (a pagina 13), ne deriva che i n. 8 posti vacanti per effetto dei movimenti in uscita dovevano essere suddivisi nel seguente modo:

n. 4 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo; n. 2 posti destinati ai trasferimenti interprovinciale e n. 2 posti destinati alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e di ruolo).

Ciò significa che, anche per la provincia di Catania, il MIUR non ha operato in maniera corretta in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni contrattuali sulla mobilità: lo stesso, se solo avesse agito legittimamente, avrebbe dovuto effettuare ulteriori n. 2 trasferimenti interprovinciali (posto sostegno) che, di fatto, non ha eseguito, a danno della ricorrente.

In definitiva, la ricorrente ha ampiamente dimostrato come le **operazioni di mobilità interprovinciale nei posti sostegno della scuola secondaria di II grado, in provincia di Messina e/o Catania, sono state attuate in violazione dell’art.8 commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI (Doc.19)**, il quale, nel definire le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, al comma 3 precisa quanto segue: *“Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”*.

Ciò significa che -- se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente ottiene un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità -- tale sede diviene posto vacante che, in quanto tale, deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta.

Per tutte si richiama la **sentenza emessa recentemente dal Tribunale di Patti n. 301/2021 (Doc.20)** con la quale, in un caso analogo, è stato statuito quanto segue: *“La ricorrente ha, inoltre, evidenziato errori specifici rispetto a sedi e posti di sostegno dell’organico di diritto non assegnati. In particolare, è stato rilevato che, nel corso delle operazioni di mobilità interprovinciale nei posti*



comuni della scuola dell'infanzia, in provincia di Messina, non tutte le sedi residue e disponibili sono state assegnate ai docenti che, come parte ricorrente, ne avevano fatto richiesta in domanda di mobilità, come dettagliatamente articolato nell'esposizione di fatto del ricorso non contestata dal ministero resistente (si vedano in proposito le tabelle riepilogative e gli estratti dei bollettini ivi trascritti nonché l'analisi e confronto degli atti pubblicati dal MIUR e prodotti in atti); e ciò, in violazione dell'art.8, commi 1 e seguenti del CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 ed in violazione del CCNI del 26.06.2018.

*In particolare è stato rilevato che Il MIUR non ha applicato in maniera corretta, ai 6 posti residui al termine dei trasferimenti provinciali, le aliquote previste per il calcolo delle immissioni in ruolo (60%), dei trasferimenti interprovinciali (30%) e dei passaggi di ruolo (10%), con la conseguenza che, in applicazione della contrattazione di mobilità (come da specifico esempio riportato a pag.10 del CCNI 2017), sono stati effettuati con certezza 2 trasferimenti interprovinciali in meno. Oltre quanto sopra, la ricorrente ha evidenziato procedure irregolari anche in ordine alle rettifiche effettuate dall'USP-A.T. Messina dopo la data di pubblicazione dei movimenti per la scuola dell'infanzia (12.06.2018), che hanno fatto emergere sedi accantonate durante le operazioni di mobilità e non destinate a soddisfacimento delle istanze dei docenti concorrenti alle operazioni dell'a. s. 2018/19, nonché sedi che si sono rese disponibili a seguito delle predette rettifiche e non assegnate ad altri concorrenti alla mobilità, come contrattualmente previsto. È stato provato pertanto che vi erano dei posti residui disponibili per soddisfare la mobilità dell'a. s. 2018/19. Orbene, **è dirimente che la loro mancata destinazione alle procedure di mobilità deve ritenersi illegittima**, in quanto tale esclusione si pone in contrasto con l'art.8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato, il quale, nel definire le modalità di individuazione delle sedi disponibili da destinare alle operazioni di mobilità (territoriale e professionale), corrispondenti al cosiddetto organico di diritto, al comma 3 precisa che “Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”. Pertanto, se durante lo svolgimento delle operazioni di mobilità, un docente ottiene un trasferimento in uscita dalla propria sede di titolarità, tale sede*



diviene posto vacante che, in quanto tale, deve essere destinato a coloro che hanno richiesto il trasferimento in entrata in tale sede, nel corso delle stesse operazioni, con la conseguenza che tali posti vacanti incrementano la disponibilità di posti iniziale nelle quali deve essere soddisfatta la mobilità richiesta.

*Ne deriva che, se il MIUR avesse operato legittimamente e in conformità alle disposizioni prevista in materia, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale in uno dei predetti posti di disponibili, e, segnatamente, presso la scuola dell'infanzia di Novara di Sicilia – **OMISSIS**, o nell'ambito 0016 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia di Castell'Umberto), o nell'ambito 0015 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia n.2 Santa Lucia di Lipari), o nell'ambito 0013 – **OMISSIS** (con assegnazione nella scuola dell'infanzia presso l'I. C. "Albino Luciani" di Messina o presso l'I.C. n.19 "Evemero da Messina" di Messina o presso I.C. "La Pira – Gentiluomo" di Messina)."*

B) Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste dalla stessa in domanda di mobilità 2021-22, con la conseguente violazione dell'art. 470 D. L.gs. 297/94, quest'ultima qualificata come norma imperativa.

A tal proposito, evidenzia come il citato art. 8 CCNI è illegittimo nella parte in cui riserva alle procedure di mobilità solo il 50% dei posti disponibili, mentre l'altro 50% viene destinato alle immissioni in ruolo.

In particolare, nella parte in cui riserva il restante 50% dei posti disponibili al termine dei trasferimenti provinciali secondo le seguenti aliquote: il 25% ai trasferimenti interprovinciali per i docenti già di ruolo ed il restante 25% alla mobilità interprofessionale.

Nella fattispecie:

l'USP di Messina con provvedimento prot. n. 19252 del 27.07.2021 (**Doc.21**) ha pubblicato "avviso immissioni in ruolo contingente e disponibilità di ogni ordine e grado", comunicando il contingente dei posti per le nomine in ruolo per ciascuna classe di concorso e tipologia ed



allegando il relativo prospetto (**Doc.22**), da cui risulta per la classe di concorso ADSS – Sostegno in provincia di Messina una disponibilità di n. 10 posti di cui: n. 5 posti da contingente GM e n. 5 posti dal contingente GAE.

Contestualmente pubblicava “*prospetto disponibilità di posti*” nelle seguenti sedi scolastiche (**Doc.23**), da cui si evince quanto segue:

- MEIS00800V I.S. “ISA Conti Eller Vainicher” di Lipari, SS ADSS sostegno II grado, disponibilità n. 2 posti interni;
- MEIS03200Q Istituto Superiore “Caminiti Trimarchi” Santa Teresa di Riva, SS ADSS sostegno II grado, disponibilità n. 3 posti interni;
- MEIS03300G I.I.S.S. “Pugliatti” di Taormina, SS ADSS sostegno II grado, disponibilità n. 5 posti interni;

Ed ancora, con decreto del 31.07.2021 prot. n. 19895 (**Doc.24**), l’USR di Sicilia ha provveduto ad assegnare ai candidati (provenienti da GM 2018) le rispettive sedi scolastiche (**Doc.25 Pag. 55**): da detto prospetto si evince che, nelle sedi scolastiche rientranti nella provincia Messina, la docente è stata valicata dai colleghi qui di seguito indicati:

ME	ADSS GM18 Truglio Maria	MEIS03300G I.I.S.S. “PUGLIATTI” TAORMINA;
ME	ADSS GM18 Scarcella Eugenio Nicola Carmelo	MEIS03300G I.I.S.S. “PUGLIATTI” TAORMINA;
ME	ADSS GM18 Doddo Giuseppe	MEIS00800V IS ISA CONTI ELLER VAINICHER;
ME	ADSS GM18 Minutoli Thea	MEIS03200Q ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI TRIMARCHI;

Inoltre, con provvedimento prot. n. 19753 del 02.08.2021 (**Doc.26**), l’ATP di Messina ad integrazione ha pubblicato l’avviso con “elenco degli aspiranti con associazione provincia /sede inclusi nelle GAE” (**Doc.27 pag. 1**), da cui risulta:

10 GAE ME ADSS GAE 1 247.00 P 1 SANTACATERINA MARIA MEIS03300G (1) I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA SI

10 GAE ME ADSS GAE 2 222.00 D 2 BARBERA AMALIA MEIS03300G (1) I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA NO



Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: chiaraisgro79@hotmail.it -- PEC: mariachiaraisgro@pec.giuffre.it

10 GAE ME ADSS GAE 3 214.00 D 3 LABOZZETTA TINDARA MEIS00800V (1) IS ISA CONTI ELLER VAINICHER NO

10 GAE ME ADSS GAE 4 212.00 D 4 FALLO ANGELA MARIA MEIS03300G (1) I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA NO

10 GAE ME ADSS GAE 5 208,00 D 5 FERRANTE ANTONIO MEIS03200Q (15)

ISTITUTO

SUPERIORE

CAMINITI-

TRIMARCHI NO

Alla lue di quanto sopra illustrato, è di palmare evidenza che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene puntualmente richieste dalla docente Marzini Gioacchina in domanda, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i posti non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina non avrebbero potuto essere considerati sedi residui da destinare alle nuove immissioni in ruolo.

Sul punto, richiama la suindicata **sentenza emessa recentemente dal Tribunale di Patti n. 301/2021** (cfr. Doc.20) laddove afferma testualmente “*va pure rammentato che, secondo l’art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, (c.d. “Testo Unico della Scuola), “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.* Nel caso in esame, è emerso che il MIUR non ha destinato prioritariamente tutte le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento interprovinciale, sebbene richieste con indicazione puntuale da parte della docente ricorrente nella domanda di mobilità per l’a. s. 2018/19, con la conseguente violazione dell’art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i 23 posti di sostegno non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, non avrebbero potuto essere considerati sedi di risulta e residui da destinare alle nuove immissioni in ruolo,



essendo stati richiesti esplicitamente dalla ricorrente per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale".

Ed ancora, richiama l'**Ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12.05.2020 (Doc.28)** che, in un caso analogo, ha affermato espressamente *"Tale stato dei fatti genererebbe un inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo"*.

Per completezza, è il caso di esaminare le disposizioni vigenti:

L'art. 8 CCNI, ai commi 5 e 6, dispone che *"Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:*

- a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;*
- a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.*

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

Ed, invece, l'art. 470 D.Lgs. 297/94, recita espressamente quanto segue: *"Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il*



completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione”.

La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro, con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Sempre secondo il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.



Ed ancora ***“La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell’accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime.”***

In realtà, per la risoluzione del contrasto tra le norme richiamate (art. 470 Dlgs. 297/94) e l’art. 8 CCNI deve tenersi presente che il rapporto tra fonte legislativa e pattizia è disciplinato dall’ **art. 2 d. Lgs. n.165/2001, modificato dall’art. 1 legge n.15/2009** che al comma 1 prevede testualmente: *“Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”* ed, al comma 2: *“L’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

La norma di cui al comma 1 introduce, quindi, una necessaria riserva di legge per la deroga di disposizioni di legge, regolamento o statuto da parte dei contratti collettivi e tale deroga, in ogni caso, non può che operare con riferimento esclusivamente alle disposizioni di legge adottate successivamente all’entrata in vigore di tale norma.

Ciò posto, **va rilevato che l’art. 470 D.Lgs. n.297/1994, in quanto precedente all’entrata in vigore della l.n.15/2009, è insuscettibile di deroga pattizia.**

Il successivo D. Lgs. n.75/2017 art.1 ha ulteriormente modificato l’art. 2 D. Lgs. n.165/01 suindicato che per l’effetto prevede: *“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. **Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline***



*dei rapporti di lavoro la cui applicabilità' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, **possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1**, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, **per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili**".*

La deroga delle disposizioni di legge, regolamento o statuto riconosciuta alla contrattazione collettiva nazionale opera, dunque, legittimamente nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo e nei limiti delle materie affidate alla stessa dall'art. 40 co.1 che dispone: "*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge.*".

La norma citata, quindi, individua la mobilità tra le materie nella quali la contrattazione collettiva è vincolata al rispetto delle norme di legge vigenti relativamente alle quali non è riconosciuta alcuna facoltà derogatoria.

Non può, quindi, che rilevarsi l'illegittimità dell'art.8 CCNI nella parte in cui si pone in contrasto con l'art.470 d. lgs n.297/94 - che garantisce il completamento delle operazioni di mobilità in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo - prevedendo per queste ultime la riserva del 50% dei posti disponibili prima dell'espletamento delle operazioni di mobilità.

Detto principio è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale di Palermo che con sentenza n. 2654 del 24.06.2021 (Doc. 29) ha così statuito "*Accertato, dunque, che nella procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 alla quale ha partecipato la ricorrente dovevano essere inseriti tutti i posti disponibili e non soltanto il 50% degli stessi per effetto dell'illegittima riserva in favore delle immissioni in ruolo disposta dal CCNI cit., deve valutarsi illegittima la procedura medesima, svolta sulla scorta di una clausola contrattuale affetta da nullità*".



In senso conforme anche il Tribunale di Trapani con sentenza n. 275 del 25.06.2021 (Doc. 30) e poi ancora il Tribunale di Venezia con sentenza n. 295 del 27.04.2021 (Doc. 31) ed il Tribunale di Verona con sentenza 372/21.

Numerosa **giurisprudenza di merito** ha avvallato, quindi, tale interpretazione ribadendo come la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma, al contempo, fissi alcuni limiti invalicabili, tra i quali, appunto, *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (in tal senso, **Trib. Lanciano, sent. n. 167/2017; Trib. Ravenna sent. n. 268/2017**).

Il Tribunale di Lanciano con la suindicata sentenza ha condivisibilmente affermato che: *“... è noto che anche le clausole dei contratti collettivi di lavoro devono essere disapplicate ove contrastanti con una norma imperativa e devono essere sostituite, secondo il meccanismo di cui all'art. 1339 e.e., proprio dalla norma imperativa in esame (si vedano al riguardo, Cass. sez. lav. sent. n. 5380 del 15.4.2002, Cass. sez. lav. sent. n. 12489 del 23.11.1992, Cass. sez. lav. sent. n. 346 del 16.1.1987, Cass. sez. lav. sent. n. 2660 del 25.5.1978, Cass. sez. lav. sent. n. 3392 del 12.10.1976 e Cass. sez. lav. sent. n. 3625 del 28.10.1975).*

Il Tribunale di Roma ha osservato sul punto che la predetta disposizione di cui all'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto *“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”* (Cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sent. n. 2478/2020 del 18.05.2020).

La questione è stata affrontata, persino, dalla giurisprudenza amministrativa.

In particolare, il **Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 3722 del 22.7.2019** ha affermato: *“L'art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per*



cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”.

A seguito dell’emanazione di detta ordinanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, anche il **Tar Lazio - con i decreti monocratici 3053 del 23.4.2020 e 3165 del 24.4.2020** – ha accolto le richieste di misure cautelari in merito alla necessità di dare prevalenza e preferenza alla mobilità interprovinciale rispetto alle nuove assunzioni, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative.

Il principio è stato ribadito anche dalla **Corte di Cassazione Sezione Lavoro che, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017**, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicare le regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.

Ma vi è più.

L’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/01 detta un principio analogo a quello sancito dall’art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che *“Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.*

La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che *“nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico”* (cfr. Cons. Stato n. 2318/16).



Trattasi di principi che si fondano, oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte, l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e, comunque, non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile).

A margine, si rileva come la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha impartito precise disposizioni (DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19/03/2010), con le quali ricorda che *“l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 non lascia dubbi circa il fatto che le procedure concorsuali debbano essere precedute dall'esperimento delle procedure di mobilità”*.

Infine, in tal senso depongono anche le **modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego**, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.

In definitiva è evidente che, nel caso di specie, **il testo dell'art. 470 cit. sia chiaro nell'orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che dall'emanazione della predetta norma alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell'intentio legis ad opera dell'art. 8 CCNI**.



Per ultimo, parte ricorrente richiama, il **principio della vicinanza della prova**, il quale prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

In difetto di produzione e/o contestazione ad opera dell'Amministrazione -- che è l'unica ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze) -- non può imputarsi alla ricorrente una carenza probatoria, in base al suindicato **principio della vicinanza della prova**.

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale e che l'assegnazione provvisoria effettuata dall'USP di Messina avrà efficacia fino al 31.8.2022, si confida in una fissazione dell'udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri e, comunque, prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

In definitiva, il trasferimento della docente/dipendente nella sede di titolarità (Novara) a centinaia e centinaia di chilometri da casa e dagli affetti familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera patrimoniale e reddituale della lavoratrice: la stessa avrebbe grosse difficoltà di spostamento logistiche, **con conseguente inevitabile stress psico-fisico** e rilevanti esborsi economici (trasferta, spese vive ect...) che nel lungo termine diventeranno insostenibili.

Tutto ciò premesso e considerato, la Professoressa Marzini Gioacchina, a mezzo del sottoscritto avvocato

RICORRE

Al Tribunale di Barcellona P.G. Giudice del Lavoro affinché **previa fissazione (a breve) dell'udienza** di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, il diritto della ricorrente al trasferimento presso uno l'Istituto scolastico di scuola secondaria di II grado posto di sostegno



(ADSS) facente parte della Provincia di Messina e/o, in subordine, della Provincia di Catania e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, e per esso anche alle sue articolazioni territoriali, di disporre l'immediato trasferimento definitivo della ricorrente in una sede scolastica facente parte della Provincia di Messina ovvero in quelli più prossimi, per gli anni scolastici 2021 – 22 e seguenti, anche in soprannumero, secondo le preferenze indicate in domanda ed, in subordine, anche presso un Istituto scolastico facente parte della Provincia di Catania;

- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva.

Si allegano i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 31.

Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che la presente controversia di lavoro è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,00.

Alla predisposizione del presente atto ha partecipato, ai fini della pratica forense, il Dott. Simone Pandolfino.

Pace del Mela, lì 19 gennaio 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

LA Prof.ssa Marzini Gioacchina, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Marzini ad ottenere il trasferimento presso l'ambito della provincia di Messina e, comunque, in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il



ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2021/2022 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di secondo grado (posto ADSS Sostegno) per l'anno scolastico 2021/2022 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

RITENUTO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

CHIEDE

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Pace del Mela, lì 19 Gennaio 2022

Avv. Maria Chiara Isgrò

